

COPIA PER IL CLIENTE

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO-PLAFOND BENI STRUMENTALI "NUOVA SABATINI" PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI BENI MOBILI REGISTRATI

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO

SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA

De Lage Landen International B.V. – Succursale di Milano, Viale dell'Innovazione 3, 20126 Milano, Tel.: 02.63694.1, , indirizzo e-mail: servizioclienti@dllgroup.com, sito internet: www.dllgroup.com - con sede legale in Eindhoven (Olanda), Capitale Sociale di Euro 98.470.307,00 i.v., C. F. 97116600152, P. IVA 05850690966, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, iscritta all'Albo delle Aziende di Credito 5675 - Codice ABI 33621 IBAN: NL28RABO0308578570 Swift: RABONL2U - Filiale di Banca estera appartenente al Gruppo Bancario olandese "Rabobank".

La Banca può offrire i propri servizi attraverso un terzo soggetto che entra in contatto con il cliente. Il predetto servizio avviene senza costi aggiuntivi per il cliente. Nel riquadro verranno indicati i dati del soggetto terzo solo in caso di offerta fuori sede:

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA (N.B.: Tali informazioni devono essere inserite ne offra fuori sede i propri prodotti e si avvalga a tal	el caso in cui DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V SUCCURSALE DI MILANO
Nome e cognome del soggetto che entra in contat	to con il cliente / Ragione Sociale:
Codice Fiscale: Sede legale o amministrativa:	
	Estremi iscrizione in Albi entra in rapporto con il Cliente, ad esempio produttore, concessionario, agente in nti in attività finanziaria)
Il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto presente foglio informativo.	convenzionato compensi, costi ed oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel

SEZIONE 2 - 2.1 CARATTERISTICHE DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

Per Locazione Finanziaria si intende l'operazione di finanziamento posta in essere da una Banca o da un Intermediario Finanziario (Locatore) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (Conduttore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito ed eventualmente di prorogarne il loro utilizzo a condizioni economiche predeterminate o pre determinabili. Fornitore e Conduttore possono anche coincidere (c.d. lease-back).

La funzione economica dell'operazione è di finanziamento, anche se, in luogo di una somma di denaro, il Locatore mette a disposizione del Conduttore il Veicolo da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto al Conduttore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del Veicolo finanziato.

Assicurazione a cura e a carico del Conduttore con vincolo a favore del Locatore
Dalla data di consegna del Veicolo e sino alla scadenza del Contratto ovvero sino al momento dell'eventuale passaggio di proprietà, il Veicolo dovrà essere coperto da polizze di assicurazione per i rischi derivanti dall'uso cui è soggetto con Compagnia Assicuratrice con decorrenza dalla data di consegna dei Veicoli risultante dal documento di trasporto dei Veicoli stessi e con copertura per tutta la durata della locazione incrementata di ulteriori 60 (sessanta) giorni. In particolare, ma senza limitazione, trattandosi di Veicolo, il Conduttore, indicando esplicitamente tale sua qualità, è obbligato ad assicurare a sua cura e spese i Veicoli, con polizza autonoma obbligatoria responsabilità civile auto (R.C.A.) verso i terzi, per i danni prodotti dalla circolazione stradale, inclusa la responsabilità civile dei terzi, compresi quelli trasportati, limitatamente al numero di persone indicato sulla carta di circolazione, con massimale unico non inferiore a quello previsto dalla legge in caso di catastrofe, terzi trasportati inclusi, nonché con polizza autonoma All Risks per il valore commerciale dell'autoveicolo su strada, compresi accessori, nonché l'IVA se elemento di costo indetraibile. Il Conduttore è fin d'ora autorizzato a ridurre annualmente l'ammontare dei massimali relativi alla copertura assicurativa All Risks, adeguandole al valore effettivo di mercato del Veicolo. Nel caso in cui il Veicolo venga utilizzato all'estero lo stesso dovrà essere munito di analoghe coperture assicurative, adeguate alle leggi locali, purché non inferiori a quelle richieste dalla legge italiana. Le polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore del Locatore. Il Locatore acquista, per effetto della stipulazione dell'assicurazione da parte del Conduttore, il diritto immediato alla





garanzia verso la compagnia di assicurazione. L'indennizzo spettante al Locatore verrà pagato direttamente al Locatore stesso. L'assicurazione stipulata nell'interesse del Locatore, non potrà essere risolta, revocata o modificata dal Conduttore senza l'espresso consenso scritto del Locatore; ciò vale anche per il vincolo assicurativo a favore del Locatore. Le coperture assicurative dovranno essere stipulate presso compagnia di assicurazione, scelta dal Conduttore, ma preventivamente approvata dal Locatore.

Il premio deve essere almeno annuale, con esclusione dei frazionamenti ed in particolare il Conduttore, almeno annualmente, dovrà dare evidenza al Locatore o ad un soggetto da questi incaricato della vigenza delle predette polizze e del pagamento del premio. Indipendentemente dall'esistenza ed operatività delle coperture assicurative, il Conduttore resterà responsabile. Nell'eventualità di mancato pagamento da parte del Conduttore dei premi di assicurazione, come in ogni caso di decadenza della polizza, è in facoltà del Locatore di provvedere direttamente al pagamento, con diritto di immediata e totale rivalsa sul Conduttore. I premi corrisposti dal Locatore saranno richiesti al Conduttore mediante l'emissione di documenti di addebito che il Conduttore medesimo dovrà immediatamente rimborsare.

Resta espressamente convenuto che i rischi non assicurabili restano ad esclusivo carico del Conduttore.

Copia delle polizze e delle relative appendici di vincolo dovranno essere inviate al Locatore entro i tempi tecnici necessari.

Il Locatore si riserva la facoltà di stipulare direttamente parte o tutte le suddette coperture assicurative, fermo restando che l'onere è posto sempre a carico del Conduttore.

Il Locatore verserà al Conduttore le eventuali maggiori somme incassate a titolo di indennizzo assicurativo dalla compagnia di assicurazione al netto di spese, imposte, tasse e tributi, e sempre che il Conduttore abbia totalmente adempiuto a tutte le proprie obbligazioni nei confronti del Locatore.

SEZIONE 2 - 2.2 RISCHI TIPICI DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

I rischi tipici dell'operazione di Locazione Finanziaria, fatti salvi quelli consequenti ad eventuali inadempimenti del Conduttore, sono di natura contrattuale ed economico finanziaria.

Sul piano contrattuale il Conduttore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Locatore, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del Veicolo; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al Veicolo oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del Fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il Conduttore può agire direttamente nei confronti del Fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento del Conduttore, lo stesso nella Locazione Finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.

Rischio di Cambio: nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il Conduttore si assume il rischio di cambio connesso.

Rischio di Tasso: qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

SEZIONE 2 - 2.3 L'INTERVENTO AGEVOLATIVO "NUOVA SABATINI"

E' una agevolazione a medio/lungo termine, che è condizionata all'adozione di una delibera di finanziamento che deve avere una durata massima, comprensiva di un periodo di pre-ammortamento o di pre-locazione non superiore a 12 (dodici) mesi- di 5 (cinque) anni decorrenti dalla stipula del contratto di finanziamento, ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene. Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per la realizzazione di programmi concernenti: a) investimenti in beni strumentali; b) investimenti 4.0; c) investimenti green; d)investimenti in beni strumentali e investimenti riconducibili a una o entrambe le tipologie di cui alle precedenti lettere b) e c). I predetti programmi devono essere realizzati esclusivamente sul territorio nazionale.

La Locazione Finanziaria è dedicata alle Micro, Piccole e Medie Imprese (Ditte individuali, società di persone, società di capitali e società cooperative), con sede legale o una unità locale sul territorio nazionale.

I programmi devono essere conclusi dalla PMI entro 12 (dodici) mesi dalla stipula del contratto di finanziamento (a tal fine è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito al programma o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni).

Per la Locazione Finanziaria il Locatore potrà richiedere l'acquisizione della Garanzia del Fondo di Garanzia PMI, ai sensi della Legge 662/1996, attualmente gestito da DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. - SUCCURSALE DI MILANO. La Locazione Finanziaria viene concessa a insindacabile giudizio del Locatore. Il Conduttore rimborsa la Locazione Finanziaria con il pagamento di canoni periodici comprensivi di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile.

1. Settori ammessi all'intervento agevolativo

Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).

2. Ulteriori requisiti per l'ammissibilità

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI, così come definite dalla vigente normativa, che alla data di presentazione della





domanda:

-hanno la sede legale o una unità locale in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca; le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza risultante dall'iscrizione nell'omologo registro delle imprese;

-sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria:

-non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, ferma restando la possibilità per l'impresa di regolarizzare la propria posizione, anche successivamente alla data di presentazione della domanda;

-non si trovano in condizioni tali da risultare un'impresa "in difficoltà" così come individuata, per i settori agricolo e forestale, dal punto 14 dell'articolo 2 del regolamento ABER, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dal punto 5 dell'articolo 3 del regolamento FIBER e, per i settori non ricompresi nei precedenti, dal punto 18 dell'articolo 2 del regolamento GBER; -non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs 6settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia);

-non presentare elementi di criticità nei confronti di qualsiasi altro prestito concesso da De Lage Landen o società del Gruppo Rabobank o da un'altra istituzione finanziaria (non presentare un andamento irregolare dei rapporti con il sistema bancario (causa presenza di importi scaduti e non pagati, classificazione a incaglio o sofferenza, ecc).

3. Obblighi di mantenimento del bene

Tutti i beni oggetto di agevolazione devono essere capitalizzati e iscritti in bilancio nell'attivo dello Stato patrimoniale per almeno 3 (tre) anni.

I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo e strumentali correlati all'attività svolta dall'impresa ed essere ubicati presso l'unità locale dell'impresa in cui è realizzato l'investimento.

4. Finalità della Locazione Finanziaria

La Locazione Finanziaria deve essere interamente utilizzata per la realizzazione di programmi sul territorio nazionale – concernenti:

- a) investimenti in beni strumentali;
- b) investimenti 4.0;
- c) investimenti green;
- d) investimenti in beni strumentali e investimenti riconducibili a una o entrambe le tipologie di cui alle precedenti lettere b) e c).

Sono ammissibili i programmi che prevedono investimenti che considerati singolarmente ovvero nel loro insieme presentano un'autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa. Non sono in ogni caso ammissibili i programmi concernenti l'acquisto riguardanti gli acquisti di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.

I programmi realizzati dalle imprese operanti nei settori di attività rientranti nel campo di applicazione del regolamento GBER, ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, devono perseguire le finalità indicate dall'articolo 17 "Aiuti agli investimenti e all'occupazione alle PMI" del medesimo regolamento GBER.

Nel caso di imprese operanti nel settore agricolo, i programmi ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 14 "Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende" e 17 "Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli" del regolamento ABER e sono soggetti alle prescrizioni e ai divieti di cui allo stesso regolamento.

Nel caso di imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura, i programmi, ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 26 "Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici", 28 "Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca", 31 "Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura", 41 "Aiuti alle misure di commercializzazione", 42 "Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" del regolamento FIBER. Ai sensi dell'articolo 2 del medesimo regolamento FIBER non possono essere concessi aiuti a favore di progetti con spese ammissibili superiori a 2 milioni di euro, né aiuti di importo superiore a 1 milione di euro per beneficiario e per anno.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative all'acquisto, anche in leasing finanziario, di beni strumentali nuovi di fabbrica, strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi concernenti a) investimenti in beni strumentali; b) investimenti 4.0; c) investimenti green; d) investimenti in beni strumentali e investimenti riconducibili a una o entrambe le tipologie di cui alle precedenti lettere b) e c). Non sono ammesse le spese:

- a) per l'acquisto di componenti o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell'autonomia funzionale;
- b) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, fatti salvi i beni "ad uso mostra" e quelli venduti "con riserva di gradimento" o "a prova" ai sensi rispettivamente degli articoli 1520 e 1521 del codice civile, che siano stati consegnati in "conto visione" o in "prova" all'acquirente beneficiario anche preventivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, purché acquistati dal beneficiario medesimo, sempreché la vendita si sia perfezionata dopo la presentazione della medesima domanda;
- c) relative a macchinari, impianti e attrezzature acquistati con permute e contributi in natura;
- d) connesse a commesse interne;
- e) per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere;
- f) che si riferiscono a "immobilizzazioni in corso e acconti";
- g) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
- h) per prestazione di servizi e consulenze di qualsiasi genere;
- i) relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;
- j) imputabili a imposte e tasse;





- k) relative al contratto di finanziamento e a spese legali di qualsiasi genere;
- l) relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica e gas;
- m) per pubblicità e promozioni di qualsiasi genere;
- n) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 516,46 euro al netto di IVA. Qualora, nell'ambito della medesima fornitura, siano previsti più beni strumentali, nel loro complesso funzionali e necessari per la realizzazione dell'investimento, di valore inferiore al predetto importo, gli stessi sono da considerarsi ammissibili purché riferibili a un'unica fattura di importo non inferiore a 516,46 euro.

Non sono concedibili agevolazioni per spese eccedenti quelle indicate dall'impresa in domanda in corrispondenza delle seguenti linee di intervento: a) investimenti in beni strumentali; b) investimenti 4.0; c) investimenti green; d) investimenti in beni strumentali e investimenti riconducibili a una o entrambe le tipologie di cui alle precedenti lettere b) e c). Nell'ambito della stessa domanda, eventuali spese che non presentino i requisiti di ammissibilità previsti per la relativa linea di intervento indicata nel provvedimento di concessione non sono in ogni caso ammissibili a valere sulle altre linee di intervento.

5. Ulteriori informazioni

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste dalla normativa, le imprese sono tenute a presentare, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo, con le modalità, i termini e utilizzando gli schemi definiti con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nel sito internet del Ministero <u>www.mise.gov.it</u>.

Il mancato utilizzo dei predetti schemi e modalità di invio è causa di non procedibilità della domanda. La sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste in sede di accesso alle agevolazioni costituiscono motivo di non procedibilità e possono essere oggetto di richiesta da parte della Banca, ferma restando la validità della data iniziale di trasmissione della domanda.

Si precisa che, ove anche le istruttorie del Locatore fossero state completate con esito positivo, in caso di mancato ottenimento secondo le previsioni delle convenzioni stipulate tra il Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e CDP e del Contributo da parte del Ministero o comunque dell'ottenimento in misura non sufficiente a soddisfare interamente la richiesta, la locazione non potrà essere concessa o potrà essere eventualmente, previo accordo con il Locatore, ridotta rispetto alla richiesta iniziale, senza alcuna responsabilità a carico del Locatore né di CDP.

Si precisa che la Banca, nel deliberare il finanziamento, può ridurne l'importo e/o rideterminare la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall'impresa in sede di richiesta, in ragione del merito creditizio dell'impresa stessa, fermo restando il mantenimento delle caratteristiche del finanziamento.

La richiesta di erogazione del contributo deve essere formalizzata attraverso la trasmissione di un'apposita DSAN redatta secondo lo schema definito con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet http://www.sviluppoeconomico.gov.it .

In tutti i casi in cui il Conduttore decidesse di aderire al servizio - prestato per il tramite di terzi e di cui al Modulo di adesione al servizio di gestione "Nuova Sabatini per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green" del presente Foglio Informativo - di assistenza e supporto per la predisposizione e presentazione della domanda al fine di ottenere le agevolazioni della Nuova Sabatini per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green, nonché di rendicontazione e chiusura dell'investimento agevolato e di richiesta di erogazione del contributo di competenza, prima dell'adesione a tale servizio sarà informato di tutti i relativi costi e riceverà la documentazione informativa predisposta. Il costo di tale servizio rientra nel massimale delle spese relative ad operazione assistite da agevolazioni pubbliche di cui al presente Foglio Informativo. Tale costo verrà applicato alla stipula del contratto.

6. Rischi specifici: decadenza dell'agevolazione

Qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni e i vincoli definiti nella normativa di riferimento, l'agevolazione sarà revocata, in modo parziale o totale, e il Locatore avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e risolvere il contratto di Locazione Finanziaria.

Il Ministero dello Sviluppo Economico sospende l'erogazione del Contributo all'impresa qualora il Locatore comunichi il mancato rispetto da parte dell'impresa delle condizioni di rimborso della Locazione Finanziaria. Per maggiori informazioni sulla agevolazione si rinvia all'avviso pubblico presso il sito www.dllgroup.com oppure http://www.sviluppoeconomico.gov.it


SEZIONE 2 - 2.4 OPERAZIONI CON L'INTERVENTO DEL "FONDO DI GARANZIA PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE E PROFESSIONISTI" AI SENSI DELLA LEGGE N. 662/1996

La Banca potrà valutare, qualora il Richiedente il finanziamento ne faccia richiesta, l'ammissibilità dell'intervento della garanzia diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile dalla Banca a prima richiesta, rilasciata dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (PMI) ai sensi della Legge 662/96, gestito dal soggetto Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale), le cui caratteristiche e modalità di concessione sono disciplinate dalle Disposizioni Operative, approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, consultabili sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico www.fondidigaranzia.it.

L'ammissibilità dell'intervento è subordinata alla presentazione da parte del Richiedente il finanziamento della documentazione istruttoria necessaria, ivi inclusi i documenti/moduli richiesti dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (PMI) che comprendono dichiarazioni del Richiedente il finanziamento attestanti l'aderenza ai requisiti richiesti. Tale tipo di agevolazione è cumulabile con altre forme di finanza agevolata quali la Nuova Sabatini e i Fondi BEI (Banca Europea per gli Investimenti).

Il Finanziamento potrà essere subordinato alla delibera positiva di ammissibilità da parte del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie







Imprese (PMI).

In caso di valutazione positiva del Gestore del Fondo, l'operazione sarà garantita dal Fondo di Garanzia per la quota percentuale dell'operazione di volta in volta applicabile, tenuto conto che di norma la quota dell'operazione garantita dal Fondo di Garanzia non potrà essere assistita da altra garanzia reale, assicurativa o bancaria, fatto salvo il diritto della Banca di chiedere altra garanzia di tale tipo per quanto riguarda la quota non coperta dal Fondo di Garanzia o altra garanzia personale.

Tale tipo di finanziamento con copertura del Fondo di Garanzia è riservato alle Piccole e Medie Imprese (PMI) ed altri soggetti identificati di tempo in tempo dalle disposizioni di legge.

Per quel che attiene le misure massime di copertura della garanzia diretta, l'esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali ed immateriali nonché delle "altre operazioni" si rimanda al **regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI – Legge 662/96** e successive modifiche, reperibile sul sito internet (www.fondidigaranzia.it).

Il calcolo della commissione dovuta al Fondo di Garanzia viene effettuato da parte del Mediocredito Centrale (Gestore del Fondo), il quale comunica alla Banca erogante l'importo dovuto per ciascun finanziamento assistito dal Fondo. L'addebito della commissione viene effettuato a cura della Banca dopo avere ricevuto da parte del Mediocredito Centrale (Gestore del Fondo) la comunicazione di ammissione al Fondo con la quantificazione dell'importo dovuto. La commissione, se dovuta, viene determinata in termini di percentuale dell'importo garantito del finanziamento.

La garanzia diretta del Fondo di Garanzia è concessa con le misure massime di copertura previste dalla normativa e dalle disposizioni operative tempo per tempo vigenti.

Tutti gli importi relativi all'eventuale commissione dovuta al Fondo di Garanzia, nonché a qualsiasi altro futuro onere a carico della Banca in conseguenza della delibera positiva di concessione della Garanzia da parte del Fondo di Garanzia (ivi inclusi quelli rivenienti da eventuali modifiche delle aliquote della predetta Commissione di Garanzia), sono ad esclusivo carico del Cliente.

La Banca avrà la facoltà di addebitare le spese previste dal Foglio Informativo per la Gestione dell'agevolazione pubblica.

SEZIONE 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE

Il corrispettivo di un'operazione di Locazione Finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del Veicolo, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc..

Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il "tasso leasing", definito nelle Disposizioni della Banca d'Italia (Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari – Correttezza delle Relazioni tra Intermediari e Clienti) come: "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del Veicolo locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del Veicolo e dei relativi interessi".

Il "tasso leasing" praticato al Conduttore sulla specifica operazione, in funzione, fra l'altro, del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato in Contratto. I canoni periodici, concordati con il Conduttore possono essere fissi oppure indicizzati e possono avere periodicità mensile, bimestrale, trimestrale o semestrale.

Nelle operazioni a tasso variabile indicizzate ad un parametro di riferimento l'effetto, positivo o negativo, delle variazioni del parametro che interverranno durante la vita del contratto di leasing verrà integralmente trasferito al Conduttore. Il parametro di indicizzazione utilizzato più di frequente è l'*Euribor* 3 mesi.

A partire dal primo canone periodico con scadenza successiva alla data di presa in consegna del Veicolo, o altro termine convenzionalmente pattuito, i canoni sono indicizzati alla media di periodo dell'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 3 mesi, come pubblicato su "Il Sole 24 Ore" nella rubrica "Euribor – Tasso 365". In difetto di pubblicazione su "Il Sole 24 Ore", si fa riferimento alle quotazioni ATIC (Associazione Tesorieri Istituzioni Creditizie). Per ogni canone da indicizzare si fa riferimento alla media delle rilevazioni dal giorno precedente la scadenza del canone da indicizzare alla data della scadenza del canone precedente, il tutto moltiplicato per 365/365 (Tasso indicato come "Ti" nella formula sottostante). L'indicizzazione all'Euribor si effettua applicando la seguente formula:

Canone Indicizzato = Dr * (Ti-Tr) * D/36500 dove:

Dr = debito residuo dopo il pagamento del canone periodico precedente a quello da adeguare;

Ti = Euribor come sopra definito;

Tr = tasso di riferimento base concordato in contratto;

D = distanza, espressa in giorni fra la scadenza del canone da indicizzare e la scadenza del canone precedente.

Nel caso di contratti anticipati, la formula di indicizzazione all'Euribor verrà variata come segue:

A partire dal primo canone periodico con scadenza successiva alla data di presa in consegna del Bene, o altro termine convenzionalmente pattuito, i canoni sono indicizzati alla media di periodo dell'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 3 mesi. Per ogni canone da indicizzare, si fa riferimento alla media delle rilevazioni dal giorno di scadenza del canone da indicizzare al giorno precedente alla data della scadenza del canone successivo, il tutto moltiplicato per 365/365 (Tasso indicato come "Ti" nella formula sottostante).

L'indicizzazione all'Euribor si effettua applicando la seguente formula:





Canone Indicizzato = (Dr-Qi)* (Ti-Tr) * D/36500 dove:

Dr = debito residuo dopo il pagamento del canone periodico da adeguare; Qi= quota interessi periodo indicizzato:

Ti = Euribor come sopra definito;

Tr = tasso di riferimento base concordato in contratto;

D = distanza, espressa in giorni fra la scadenza del canone da indicizzare e la scadenza del canone precedente.

A richiesta sono inoltre disponibili indicizzazioni dei canoni periodici ancorate ad altri parametri di riferimento.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (I. n. 108/1996), relativo alle operazioni di locazione finanziaria, può essere consultato presso la sede e nei locali aperti al pubblico che offrono i prodotti di De Lage Landen International B.V. – Succursale di Milano e sul sito internet della banca www.dllgroup.com alla sezione trasparenza.

Interessi di mora:

Si applica, ai sensi del D.Lgs.vo 9/10/2002, n.231 e s.m.i. il tasso BCE (pubblicato semestralmente sulla G.U.) maggiorato di 8 punti.

Esempio di calcolo Interessi di Mora (per ritardo pagamento):

Classe di Importo erogato: Scadenza Canone:	€ 20.000,00 30/11/2009	Canoni (escluso spese incasso canoni): Pagamento Canone:	€ 895,45 21/12/2009
Giorni di ritardo:	21 giorni	Tasso interesse di mora (*):	9,5% (1,5% + 8%)
Interessi di Mora (per 21 giorni di ritardo):	€ 4,89	Canoni (comprensivo degli interessi di mora):	€ 900,34
* tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali (di	cui all'art. 5 del D.Lo	s. N. 231 del 09/10/2002 e s.m.i.) pubblicato semestralmente s	ulla Gazzetta Ufficiale.

Altri oneri dell'operazione, costi ed oneri accessori (Condizioni massime applicabili):

La Banca, nei limiti dei costi massimi di seguito elencati, può addebitare i seguenti importi per prestazioni di servizi ovvero a titolo di rimborso spese forfetario, oltre ai puri costi sostenuti. Tutti gli importi indicati si intendono al netto di IVA e imposta di bollo se dovuta.

Spese di istruttoria		550,00 Euro
Spese impostazione, predisposizione e gestione		300,00 Euro
contratto		<u> </u>
Spese di immatricolazione all'attivazione del contratto		300,00 Euro
Spese per aggiornamento libretto di immatricolazione		700,00 Euro
Spese per il calcolo degli interessi di mora		100,00 Euro
	di norma	15,00 Euro
	effettuata al di fuori dei modi e dei tempi	
Spese incasso canoni:	contrattualmente previsti	20,00 Euro
Spese gestione clienti in esenzione iva		50,00 Euro
Spese invio	documentazione contrattuale	50,00 Euro
	comunicazioni meccanizzate e non	cad. 30,00 Euro
	comunicazioni periodiche (per singola	cad. 10,00 Euro
	comunicazione periodica da inviare in	
	caso di variazione delle condizioni	
	contrattuali o su richiesta del cliente ai	
	sensi delle disposizioni di trasparenza	
	bancaria di tempo in tempo vigenti)	00.00 5
On an allowing description and a conformation	spese invio copie conformi	30,00 Euro
Spese rilascio duplicati in copia conforme		150,00 Euro
Certificazioni, dichiarazioni, estratti conto richiesti		200,00 Euro
Spese notarili, perizie, ispezioni e similari (oltre spese vive)		100,00 Euro
Spese gestione perizia del bene ai sensi della		
Legge 124/2017		500,00 Euro
Spese variazione in anagrafica cliente		80,00 Euro
Spese variazione banca d'appoggio cliente		30,00 Euro
Spese aggiornamento informazioni banche dati		50,00 Euro
Spese variazioni contrattuali (di qualsiasi natura)		500,00 Euro
Spese amministrative per incasso con carta di		100,00 Euro
credito		100,00 Eulo
Spese per ripresentazione titoli di credito/effetti cambiari		100,00 Euro
Spese di registrazione contratto o copia conforme (oltre imposte e tasse) (non applicabili in caso di contratto sottoscritto in forma elettronica/digitale)		500,00 Euro
Spese cessione, subentro		350,00 Euro
,	oltre IPT e spese di voltura richieste	·
Spese per passaggio di proprietà	dalle Agenzie autorizzate	250,00 Euro
Spese per atto di vendita		250,00 Euro
Spese per gestione ed inoltro contravvenzioni e pedaggi impagati:		15 Euro
Spese per gestione insoluti (oltre spese	Spese invio sollecito di pagamenti	cad. 30,00 Euro
amministrative e bancarie ed eventuali spese di	Spese per conteggi a fronte di	100,00 Euro





protesto)	richiesta di dilazione/proroga e	
	richiami Spese amministrative per gestione	200,00 Euro
	insoluto	200.00 5
	Spese richiamo effetti/ RID SEPA Spese gestione effetto protestato	200,00 Euro
	Gestione pratiche in contenzioso e	300,00 Euro 500,00 Euro
	pre-contenzioso	300,00 Edio
	Gestione amministrativa per recupero	200,00 Euro
	crediti	200,00 2410
	Spese recupero crediti con l'ausilio di Agenzie esattoriali esterne	un compenso pari al massimo al 12% oltre iva del credito affidato per il recupero ed effettivamente incassato, con il limite massimo di 2.500 euro oltre iva. fermo restando che per "credito affidato per il recupero" si intende la sommatoria di capitale, interessi mora, interessi di dilazione, spese bancarie/amministrative, maggiorata al massimo di un importo in percentuale pari al 12% iva inclusa a titolo di spese di recupero
	Spese recupero crediti con l'ausilio di	12% dell'importo complessivo di volta in volta a debito del
	dipendenti specializzati nel recupero crediti in loco presso il debitore ("Field Recovery Specialist")	cliente
Spese lettera diffida legale		150,00 Euro
Spese di gestione riscatti	Richiesta conteggio estinzione anticipata	80,00 Euro
	Estinzione anticipata (spese amministrative)	400,00 Euro
	Estinzione anticipata parziale (spese amministrative)	450,00 Euro
	Spese gestionali a seguito opzione di acquisto	100,00 Euro
	Subentro nell'opzione d'acquisto finale	300,00 Euro
	Perdita di possesso Passaggio di proprietà	200,00 Euro 800.00 Euro
	Passaggio di proprietà (solo atto di vendita)	550,00 Euro
Spese per gestione ritiro veicolo (in bonis/in contenzioso) (oltre spese vive)	,	200,00 Euro
Spese relative ad operazioni assistite da agevolazioni pubbliche	Importo applicabile per ogni singola agevolazione pubblica di cui il Richiedente può beneficiare	2.000,00 Euro
Spese per disamina polizza del conduttore ed accertamento dell'esistenza del vincolo a favore del locatore		250,00 Euro
Indennizzo per inadempimento contrattuale (risoluzione anticipata)	Oltre al maggior danno, saranno dovute tutte le somme maturate e non pagate fino alla data di risoluzione contrattuale, oltre interessi di mora e l'indennità risarcitoria per anticipata risoluzione contrattuale, pari alla sommatoria dei canoni a scadere in linea capitale ed al corrispettivo per l'opzione di riscatto al netto dell'eventuale ricavato con la vendita o il riutilizzo o la rilocazione dei Beni a seguito della restituzione degli stessi al Locatore. In caso di ritardato pagamento di tali somme saranno altresì dovuti gli interessi di mora fino all'integrale adempimento.	
Spese per disamina iniziale della polizza RCA obbligatoria - <i>All Risks</i> del Conduttore ed accertamento dell'esistenza del vincolo a favore		250,00 Euro
del Locatore		
Spese per disamina annuale polizza RCA obbligatoria – <i>All Risks</i> del Conduttore ed accertamento dell'esistenza del vincolo a favore		250,00 Euro
del Locatore		

SEZIONE 4 - CLAUSOLE CONTRATTUALI REGOLANTI IL SERVIZIO E L'OPERAZIONE

Il contratto di Locazione Finanziaria è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione del Veicolo ed all'indicazione del suo Fornitore, sono indicati i dati economici e finanziari sopra visti e l'eventuale parametro di indicizzazione; nella seconda parte (Condizioni Generali di Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di Locazione Finanziaria con il Conduttore.

Di seguito si riporta l'elenco ed una breve descrizione delle più significative clausole contrattuali che costituiscono le Condizioni Generali di contratto, facendo presente che in caso di contestazioni e/o controversie trova applicazione esclusivamente il contenuto delle singole clausole così come riportato nelle Condizioni Generali di Contratto.

Principali clausole contrattuali caratterizzanti la Locazione Finanziaria di beni mobili strumentali:

Oggetto: il Locatore concede in Locazione Finanziaria al Conduttore i Beni indicati nelle Condizioni Particolari. I Beni sono scelti dal Conduttore a seguito di trattative direttamente intercorse tra quest'ultimo ed il Fornitore.





Decorrenza e durata: la domanda di Locazione Finanziaria costituisce proposta irrevocabile per un periodo di 90 giorni. La conclusione è subordinata all'accettazione espressa da parte del Locatore.

Obblighi del Conduttore - canoni e interessi di mora: il Conduttore è tenuto a corrispondere i canoni periodici indicati alle Condizioni Particolari. Il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato. In caso di ritardato o mancato pagamento, il Conduttore sarà tenuto al pagamento di interessi di mora calcolati con riferimento all'anno civile (365/365).

Responsabilità e manleva del Locatore: ogni rischio inerente il Veicolo è a carico del Conduttore, il quale può agire direttamente nei confronti del Fornitore.

Uso dei Beni: secondo diligenza e legge vigente.

Assicurazione a cura e carico del Conduttore con vincolo a favore del Locatore: polizza autonoma obbligatoria responsabilità civile auto (R.C.A.) verso i terzi, per i danni prodotti dalla circolazione stradale, inclusa la responsabilità civile dei terzi, compresi quelli trasportati, limitatamente al numero di persone indicato sulla carta di circolazione, con massimale unico non inferiore a quello previsto dalla legge in caso di catastrofe, terzi trasportati inclusi, nonché con polizza autonoma *All Risks* per il valore commerciale dell'autoveicolo su strada, compresi accessori, nonché l'IVA se elemento di costo indetraibile.

Manutenzione dei Beni: a cura e spese del Conduttore.

Diritto di opzione: alla scadenza, il Conduttore dovrà restituire il Veicolo ovvero potrà esercitare l'opzione di acquisto.

Estinzione anticipata: il Conduttore regolarmente adempiente potrà richiedere in qualsiasi momento l'estinzione anticipata del Contratto previa comunicazione scritta a mezzo PEC da inviarsi al Locatore con preavviso di 30 (trenta) giorni.

L'estinzione anticipata costituisce una deroga contrattuale che il Locatore si riserva a proprio insindacabile giudizio di concedere sempre che il Conduttore sia adempiente rispetto a tutte le obbligazioni contrattuali.

L'eventuale accoglimento della richiesta di estinzione anticipata verrà comunicata dal Locatore al Conduttore per iscritto a mezzo PEC entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di estinzione anticipata.

L'estinzione anticipata, qualora il Locatore la conceda, avrà effetto solo se il Locatore avrà previamente incassato un importo pari alla somma di (i) canoni a scadere alla data della comunicazione, attualizzati al tasso su base annua del 1% e il corrispettivo dell'opzione di acquisto; (ii) spese di estinzione anticipata di cui agli Altri oneri dell'operazione, costi ed oneri accessori.

Il tempo massimo per la chiusura del rapporto contrattuale è fissato in 60 (sessanta) giorni a partire dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della richiesta di estinzione anticipata sempre che siano incassate le somme di cui sopra.

Risoluzione: in caso di mancato pagamento di quattro canoni mensili anche non consecutivi o di un importo equivalente o inadempimento agli obblighi contrattuali il Locatore, potrà, con comunicazione scritta, risolvere il contratto e pretendere ogni importo dovutogli, gli interessi di mora e la penale come prevista nel contratto.

Decadenza dal beneficio del termine: nei casi previsti dal Contratto il Locatore avrà la facoltà di dichiarare il Conduttore decaduto dal beneficio dei termini in applicazione dell'articolo 1186 Cod. Civ. e pretendere ogni importo dovutogli, gli interessi di mora e la penale come prevista nel contratto.

Recesso: nei casi previsti dal Contratto il Locatore avrà la facoltà di recedere.

Oneri fiscali e spese: a carico del Conduttore.

Risoluzione stragiudiziale delle controversie: il Cliente può sporgere un Reclamo all'Ufficio Reclami del Locatore utilizzando l'apposito "Modulo Reclami" che potrà scaricare in versione editabile dal sito internet www.dllgroup.com/it/it-it/reclami ed inoltrare al Locatore utilizzando una delle modalità di invio ivi indicate. In alternativa ove non intenda accedere al sito internet del Locatore, potrà in ogni caso inviare al Locatore una comunicazione scritta a mezzo PEC all'indirizzo della una comunicazione scritta anche mediante lettera raccomandata A/R all'indirizzo della sede secondaria. In conformità alle "Disposizioni sulla Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari e sulla Correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti" pubblicate da Banca d'Italia, il Cliente riceverà risposta al Reclamo entro 60 giorni.

Qualora il Cliente non ricevesse risposta entro il termine sopra specificato, ovvero la soluzione proposta dalla Banca non fosse ritenuta soddisfacente, lo stesso potrà adire l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) (ulteriori informazioni sono reperibili all'indirizzo web www.arbitrobancariofinanziario.it).

In alternativa il Cliente potrà adire il Conciliatore Bancario Finanziario (CBF) – ubicato in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 Roma, al quale la Banca aderisce.

Foro competente: il Foro di Milano, salva la facoltà per il Locatore, qualora lo stesso introduca il giudizio, di adire, oltre al Foro di Milano, qualsiasi altro Foro competente secondo le norme del Codice di Procedura Civile.

SEZIONE 5 - LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario	L'ABF è un sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari.
Conciliatore Bancario Finanziario	Il CBF è una associazione che offre il servizio di risoluzione delle controversie tra gli intermediari bancari e finanziari e la loro clientela, senza ricorrere alle vie giudiziali.
Canone	E' il corrispettivo periodico della Locazione Finanziaria.
Conduttore	E' il cliente che "utilizza" il Veicolo ricevuto in Locazione Finanziaria.
Fornitore	E' il soggetto produttore e/o distributore, presso il quale il locatore acquista il Veicolo da concedere in Locazione.
Foro competente	E' l'Autorità Giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.
Locatore	La Banca o l'Intermediario Finanziario che "concede" il Veicolo in locazione finanziaria.
Parametro di indicizzazione	E' un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate.





Opzione finale di acquisto	E' la facoltà del Conduttore, alla fine del Contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, di acquistare il Veicolo al prezzo indicato.	
Soggetto convenzionato	E' la Banca o l'Intermediario Finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria Fornitore di beni e servizi) che, in virtù di una "convenzione" con l'Intermediario preponente, off "fuori sede" i suoi prodotti.	
Tasso di mora	E' il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.	
Tasso leasing	Il tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione 3.	
Valuta	E' la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore.	

Il presente Foglio Informativo può essere richiesto presso gli uffici operativi di De Lage Landen International B.V. - Succursale di Milano

